

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

19 OTT. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 OTT. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ALEANDRI - DONATO - HERMANIN - MARRONI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5164

OGGETTO: Sig. Galle Fernando. Annullamento in parte qua della deliberazione della Giunta Regionale n. 10221 del 26.11.91.



OGGETTO: sig. GALLE Fernando. Annullamento in parte qua della deliberazione della Giunta regionale n.10221 del 26.11.1991.

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Regionale n.2957 del 15.5.1984 il dipendente sig. Fernando Galle veniva sospeso cautelativamente dal servizio, a decorrere dal 25.4.1984 a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria della misura cautelare dell'arresto;

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta regionale n.8 del 9.1.1985 veniva confermato lo stato di sospensione cautelare dal servizio del sig. Fernando Galle;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.10583 del 18.12.1990 con la quale il dipendente in parola veniva riammesso in servizio con decorrenza giuridica fissata al 1.3.1990 e quella economica alla data di effettiva presa di servizio;

CONSIDERATO CHE il sig. Galle ha ripreso servizio in data 14.2.91;

ATTESO CHE per il periodo 25.4.1984 - 13.2.1991 al sig. Galle è stato corrisposto un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione, oltre alle quote di aggiunta di famiglia, se dovute;

TENUTO CONTO CHE con sentenza della IV. Sez. Penale del Tribunale di Roma in data 27.3.91 il sig. Galle Fernando veniva dichiarato colpevole del procedimento penale a suo carico e condannato ad una pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, pena sospesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.10221 del 26.11.1991 con la quale, a conclusione del procedimento disciplinare per i fatti dedotti nel giudizio penale, al dipendente Galle Ferdinando veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei, con privazione dello stipendio e concessione di un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione, oltre alle quote di aggiunta di famiglia, se dovute;

CONSIDERATO CHE con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.10221/91 il predetto periodo di mesi sei veniva considerato come servizio non utile ai fini della carriera;



CONSIDERATO, altresì, che la citata deliberazione G.R. n.10221/91 considerava il periodo di sospensione dal servizio 25.4.1984 - 13.2.1991 come servizio di fatto non prestato e quindi non utile ai fini della progressione di carriera dal punto di vista giuridico, economico, assistenziale, di previdenza e quiescenza, ferme restando le somme già corrisposte al dipendente come assegno a fronteggiare;

ATTESO CHE il dipendente in parola ha proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento in merito alla mancata compensazione della sospensione dalla qualifica con il periodo di sospensione cautelare e per avere escluso la valutazione ai fini giuridici ed economici del periodo di sospensione dal servizio eccedente la sospensione sanzionatoria;

CONSIDERATO CHE il contenzioso di cui al capoverso precedente si è concluso con la decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.15 del 26 aprile 1999;

PRESO ATTO del disposto della suddetta decisione del Consiglio di Stato n.15/99 che annulla in parte qua la delibera della Giunta Regionale n.10221/91 e dichiara il diritto del dipendente alla "restitutio in integrum" per il periodo di sospensione cautelare dal servizio, previa detrazione dei periodi di tempo corrispondenti alla sospensione della qualifica (sei mesi) nonché alla condanna penale (un anno e dieci mesi) oltre alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;

CONSIDERATO l'obbligo per l'Amministrazione di ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato;

VISTA la L.R.n.25/96;

VISTA la D.G.R. n.2876/98;

VISTA la D.G.R.n.435/99;

VISTA la D.G.R. n.3702/99;

VISTA la legge n.127/97, art.17, commi 31 e 32;



all'unanimità:

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse;

di annullare la deliberazione della Giunta Regionale n.10221 del 26.11.1991 nella parte in cui dispone che il periodo di sospensione cautelare dal servizio del dipendente Galle Fernando dal 25.4.1984 al 13.2.1991 viene considerato come servizio di fatto non prestato e quindi non utile ai fini della progressione di carriera dal punto di vista giuridico, economico, assistenziale, di previdenza e quiescenza, ferme restando le somme corrisposte come assegno alimentare;

con ulteriore provvedimento la struttura competente darà atto alla "restitutio in integrum" secondo le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato n.15/99 come meglio specificato nelle premesse;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.127/97, art. 17, commi 31 e32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

25 OTT. 1991